

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MAZZUCA, DEL TURCO, FIORILLO,
MANIERI, BESSO CORDERO, BRUNI, D’URSO, IULIANO
e MARINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle
leggi sulla condizione dell’anziano

ONOREVOLI SENATORI. - La normativa che a vario titolo è applicabile alle persone anziane è costituita ormai da una copiosa serie di piccoli provvedimenti, di eccezioni, di agevolazioni, che risulta difficile portare a conoscenza dei soggetti interessati, beneficiari e destinatari delle norme.

L'esigenza di riunire in un testo unico tale frammentario quadro normativo è particolarmente urgente proprio nell'interesse delle persone anziane, per rendere più agevole la consultazione di quelle minute «porzioni» di leggi varie e diverse, che stabiliscono particolari disposizioni nei loro confronti. Il testo unico sarebbe certamente un utile strumento nelle mani di tutti coloro che da un punto di vista professionale o scientifico sono chiamati ad interpretarne le norme, ma potrebbe essere anche un punto di partenza per ordinare, in senso logico e cronologico, tutta una produzione legislativa anche di là da venire e che sarebbe auspicabile fosse divulgata con sistemi di comunicazione adeguati a far presa sugli anziani. In quest'ottica il presente disegno di legge affida il compito di portare a termine un'operazione di rassegna ed enunciazione ordinata delle norme applicabili alle persone anziane, imponendo, altresì, che qualunque norma futura venga introdotta come modifica al testo unico medesimo. Tale mole di lavoro non poteva che essere delegata al Governo, che attraverso le sue strutture ed uffici, può eseguire con rigore un compito che sarebbe senza dubbio arduo per qualunque altro soggetto pubblico o privato.

Il presente disegno di legge all'articolo 1 reca appunto la delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi sulla condizione dell'anziano.

All'articolo 2 sono indicati alcuni criteri per circoscrivere l'ambito del testo unico e fondare su una definizione giuridica certa il

lavoro di rassegna e riordino che il Governo dovrà portare a termine.

L'articolo 3, limitandosi ad una enunciazione di principio, dispone che le future norme concernenti gli anziani siano introdotte come modifiche al testo unico.

L'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore della legge e stabilisce il termine da cui decorre l'efficacia delle disposizioni del testo unico in sostituzione di qualunque altra normativa precedente.

Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge fa parte integrante di un progetto legislativo complessivo destinato a ridare importanza e rilievo al valore culturale e sociale della vita dell'anziano. Si tratta di un obiettivo che questo Parlamento deve perseguire con molta determinazione, offrendo alle generazioni future un sistema che consenta ad ogni persona umana di vivere pienamente la propria esperienza durante un arco temporale che si sta progressivamente allungando. Il modo in cui lo Stato riuscirà ad integrare pienamente gli anziani nel sistema sociale non potrà che essere esempio di civiltà per il nostro Paese e per tutta la comunità internazionale.

È per questi motivi che si rappresenta al Parlamento la necessità di approvare tempestivamente questo disegno di legge e le altre ad esse collegate, relative ad una legge-quadro in materia di interventi in favore degli anziani, all'istituzione della Consulta nazionale degli anziani, ai contributi ed agevolazioni per la promozione delle attività di primario interesse per gli anziani, ad alcune modifiche al codice penale in materia di prevenzione e repressione dei delitti commessi contro le persone anziane e, infine, all'istituzione della «Tessera d'oro» per gli anziani, nonché di un sistema informatico di comunicazione privilegiata tra anziani e pubblica amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle leggi sulla condizione dell'anziano, di seguito denominato «testo unico», che raccolga tutte le norme vigenti in materia alla data di emanazione del predetto testo unico.

Art. 2.

1. Nel testo unico devono essere riprodotte, e ordinate secondo il contenuto e la materia, le norme che prevedono particolari trattamenti, ovvero deroghe o agevolazioni nei confronti delle persone anziane, e che non siano applicabili alle persone fisiche in generale.

2. Il testo unico deve altresì distinguere in appositi capi le norme in materia sanitaria, quelle in materia pensionistica e quelle in materia di attività produttive, definendo di volta in volta con chiarezza il limite minimo d'età delle persone cui si applicano le norme stesse.

3. Eventuali materie diverse da quelle di cui al comma 2 devono essere distinte in appositi capi del testo unico.

4. Qualora la legge disponga modifiche rilevanti al testo unico, il Governo provvede a ripubblicare un testo coordinato ed aggiornato del medesimo testo unico.

Art. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui all'articolo 1, le nuove norme concernenti le persone anziane dovranno essere introdotte come modifiche al predetto testo unico.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del testo unico avranno efficacia a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere dalla stessa data sono abrogate tutte le norme incompatibili con il predetto testo unico.